

(N. 612)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro degli Affari esteri

(SFORZA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Commercio con l'estero

(BERTONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1949

Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla R. F. P. J., ai termini del Trattato di pace e nel restante territorio jugoslavo.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo italo-jugoslavo firmato a Belgrado il 23 maggio 1949 sancisce l'impegno da parte del Governo jugoslavo di versare al Governo italiano un indennizzo per i beni, i diritti e gli interessi italiani sottratti alla disponibilità dei titolari per provvedimenti di quelle Autorità e che si trovino nel territorio ceduto dall'Italia alla R.F.P.J. od anche nel restante territorio jugoslavo ma che non siano stati liquidati ai sensi dell'articolo 79 del Trattato di pace.

Per rendere operante tale Accordo occorre avere dai rispettivi titolari la denuncia dei beni indennizzabili ad ogni documento utile per procedere alla valutazione dei beni stessi, affidata, in base all'Accordo stesso, ad una Commissione mista italo-jugoslava.

Con l'unito schema di legge si provvede a rendere obbligatorie tali denunce ed a prescrivere un termine perentorio di 90 giorni, elevato a 180 per coloro che si trovano all'estero, per la presentazione delle denunce stesse (articolo 1).

Dopo aver indicato (articolo 2) per quali beni, diritti ed interessi sia preveduto l'indennizzo e quindi l'obbligo della denuncia, il disegno di legge all'articolo 3 indica sommariamente i documenti che debbono essere legati alle denunce stesse. Si è adottata in proposito una formula piuttosto elastica in considerazione della difficoltà di procurarsi i documenti che i nostri connazionali incontrano essendo stati costretti ad abbandonare i loro beni in circostanze spesso drammatiche. Per ovviare in parte alla scarsa documentazione lo stesso articolo dispone che le denunce siano compilate su appositi moduli predisposti dal Ministero del tesoro in modo da facilitare l'esposizione dei dati essenziali a riconoscere ed a valutare i beni che si rivendicano.

Con l'articolo 4 si dispone che le stesse denunce possono essere presentate anche dai titolari di quei beni, che per non essere stati oggetto di provvedimenti limitativi della proprietà da parte delle Autorità jugoslave, si considerano essere nella libera disponibilità degli aventi diritto. Ciò in relazione alla promessa del Governo jugoslavo, contenuta nel citato Accordo di esaminare in un secondo tempo la possibilità di acquistare tali beni ove i rispettivi proprietari vogliano disfarsene.

Poichè la rivendicazione dell'indennizzo per i beni italiani, nei termini dell'Accordo sti-

pulato con la Jugoslavia, rappresenta non solo un interesse dei privati ma anche dell'economia italiana, si è cercato di eliminare ostacoli alle denunce disponendo con l'articolo 5 l'estinzione dell'infrazione di omessa denuncia o cessione di titoli e crediti verso l'estero previste dalle norme di legge vigenti in materia.

Con l'articolo 6 viene riconosciuto il diritto all'indennizzo ai titolari di beni che ne facciano denuncia in relazione all'importo che a tale titolo il Governo jugoslavo verserà o comunque riconoscerà all'Italia.

Con l'articolo 7 si domanda la soluzione di ogni questione derivante l'esecuzione del provvedimento in esame alla Commissione interministeriale prevista dall'articolo 4 e 5 del disegno di legge (già sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri) relativo alla denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita totale o parziale per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace.

Infine l'articolo 8 dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento che presenta carattere di massima urgenza, dovendo il termine ultimo di presentazione della denuncia scadere prima che siano terminati i lavori per la valutazione dei beni che saranno iniziati nei prossimi giorni a Belgrado dalla Commissione mista italo-jugoslava.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I titolari di beni italiani, situati nel territorio ceduto alla R.F.P.J. ai termini del Trattato di pace e nel restante territorio jugoslavo, nonché i titolari di diritti ed interessi italiani su beni situati nei medesimi territori, che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria, nonché a qualsiasi altra misura limitata di carattere generale e particolare incidente sulla disponibilità dei beni, diritti ed interessi stessi — escluse le misure di cui all'articolo 79 del Trattato di pace per quanto riguarda il territorio sottoposto alla sovranità jugoslava prima del 10 giugno 1940 — sono tenuti a presentare denuncia al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro — I.R.F.E. — entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il termine di cui al precedente comma è prorogato a 180 giorni per i titolari dei beni predetti che si trovino all'estero, i quali potranno presentare le denunce anche alle Autorità consolari competenti.

Art. 2.

Ai fini della denuncia di cui al precedente articolo, vanno considerati beni, diritti ed interessi italiani quello delle persone fisiche di nazionalità italiana, quelli delle società e persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano o nel territorio ceduto o nel restante territorio jugoslavo.

Le partecipazioni straniere alle società ed alle persone giuridiche avente sede nel territorio italiano avranno lo stesso trattamento delle partecipazioni italiane, a condizione che non appartengano a cittadini di Paesi ex nemici della R.F.P.J., o di Paesi con i quali la R.F.P.J. abbia concluso Accordi regolanti l'indennizzo delle partecipazioni indirette dei Paesi stessi.

Art. 3.

Le denunce compilate sulla base di appositi formulari di massima che potranno essere richiesti al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro — I.R.F.E. — dovranno essere corredate della documentazione atta a comprovare l'appartenenza dei beni, diritti ed interessi, la loro consistenza al momento in cui le Autorità jugoslave ne presero possesso definitivo ed il loro valore da calcolarsi sulla base dei prezzi del mercato libero nel 1938.

Art. 4.

Analoga denuncia potrà essere presentata, negli stessi termini di cui all'articolo 1, dal titolare dei beni, diritti ed interessi italiani, siti nei territori ceduti e nel restante territorio dalla R.F.P.J. e rimasti nella libera disponibilità del titolare stesso.

Il titolare dei beni, diritti ed interessi italiani indicati al precedente comma, il quale desideri farne oggetto di cessione alla R.F.P.J. dovrà corredare la denuncia della documentazione richiesta al precedente articolo 3 ed indicare l'equo prezzo al quale intende subordinare la concessione dei propri diritti.

Art. 5.

La presentazione delle denunce entro il termine prescritto estingue l'infrazione di omessa denuncia o sessione di titoli e crediti verso l'estero prevista dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 6.

Ai titolari dei beni, diritti ed interessi, che ne avranno fatta denuncia nei modi e termini di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, sarà corrisposto un indennizzo nei limiti in cui esso potrà essere liquidato con il Governo della R.F.P.J., in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Belgrado il 23 maggio 1949.

Art. 7.

Le questioni inerenti alla valutazione dei beni ed al loro eventuale indennizzo che doves-

zero sorgere in esecuzione della presente legge, saranno sottoposte, per lo studio ed il parere, all'esame della Commissione interministeriale degli articoli 4 e 5 della legge . . . (1).

(1) Sulla denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani all'estero soggetti a perdita totale o parziale per effetto dell'esecuzione del Trattato di Pace.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.